



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. _1485_____ del _22.12.2016_____

Registro Settore n. 225 del 14.12.2016

OGGETTO: Liquidazione Debiti fuori bilancio lettera "a" - avv. Marco Meriggioli e creditore Granata Gaetano (delibera di C.C. n.27 del 27.07.2016).

() LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. Il responsabile settore _____
--

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____. Il Messo Comunale _____
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Del Giudice

Il Responsabile del Settore VII

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.07.,2016, a norma dell'art.194, comma 1 lett. A) del D.L.vo n.267/2000, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 1109/16, emessa dal Giudice di Pace, nel ricorso promosso da Granata Gaetano, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Meriggioli;

Che con la sentenza di che trattasi il Comune di Marigliano è stato condannato al risarcimento danni in favore di Monda Giuseppe, nella misura di € 1.452,00 quale sorta capitale oltre € 41,92 quale interessi, per un totale di € 1.493,92, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Marco Meriggioli, dichiaratosi antistatario, per l'ammontare di € 600,00 oltre IVA e CPA;

Che i fondi per la liquidazione del suddetto debito sono stati finanziati ed impegnati al n. 1646 sul cap. 2495/29 del bilancio 2016;

Visto che l'avv. Marco Meriggioli ha trasmesso copia della fattura n. 23 del 05.12.2016 prodotta al cliente;

Dato atto che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

Viste la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte dal costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo *"ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi"*, il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di liquidare all'avv. Marco Meriggioli, con studio in San Giuseppe Vesuviano alla via Scopari - C.F. MRGMRC83T30H931N, P.I. 07935131214, a fronte della fattura n. 23 del 05.12.2016, la somma di € 787,60 compreso CPA e rimborso spese, esente IVA ai sensi dell'art.5 DPR 633/72;

- di accreditare l'importo di € 787,60, mediante bonifico bancario IBAN ITxxxxxxxxx1;
- liquidare al sig. Granata Gaetano, n. ad Ottaviano il 27.10.1947, C.F. GRNGTN47R27G1900, la somma di € 1.493,92;
- di accreditare l'importo di € 1.493,92 mediante bonifico bancario IBAN ITxxxxxxxxx;
- la spesa complessiva di € 2.281,52 risulta impegnata al n. 1646 cap. 2495/29 Bilancio 2016;
- dare atto che si è verificata un'economia di spesa pari ad € 157,87;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

Il responsabile segreteria

dott.ssa Giuseppa Capone

Il Responsabile del Settore VII
Dott. Antonio Del Giudice